

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/114 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2018

recante modifica della decisione 2009/11/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna

[notificata con il numero C(2018) 87]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 20, lettere p) e t),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra dev'essere valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. La relativa tolleranza è definita all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Con la decisione 2009/11/CE ⁽³⁾ della Commissione sono stati autorizzati sette metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.
- (3) La Spagna ha chiesto alla Commissione di autorizzare un nuovo metodo di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basa tale metodo, i risultati della prova di sezionamento e l'equazione utilizzata per la stima del tenore di carne magra.
- (4) Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione del suddetto metodo di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tale metodo di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/11/CE.
- (6) Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione 2009/11/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna (GU L 6 del 10.1.2009, pag. 79).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/11/CE è modificata come segue:

(1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino ai sensi dell'allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), in Spagna è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

- a) l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er (FOM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato;
- b) l'apparecchio denominato «Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato;
- c) l'apparecchio denominato «Ultrafom 300» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell'allegato;
- d) l'apparecchio denominato «Automatic vision system (VCS2000)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell'allegato;
- e) l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell'allegato;
- f) l'apparecchio denominato «AutoFOM III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell'allegato;
- g) il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell'allegato;
- h) l'apparecchio denominato «CSB Image-Meater» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 8 dell'allegato;

Il metodo manuale ZP con calibro di cui alla lettera g) del primo comma può essere autorizzato unicamente per i macelli:

- a) in cui il numero di macellazioni non supera 500 suini la settimana in media annua; nonché
- b) aventi una linea di macellazione con una capacità non superiore a 40 capi l'ora.

(*) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»

(2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione di esecuzione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2018

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2009/11/CE è aggiunta la seguente parte 8:

«Parte 8

CSB-IMAGE-MEATER

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "CSB Image-Meater".
2. Il CSB Image-Meater è costituito in particolare da una videocamera, da un computer dotato di scheda per analisi delle immagini, da uno schermo, da una stampante, da un meccanismo di comando, da un meccanismo che analizza i risultati delle misurazioni e da interfacce. Le quattro variabili del CSB Image-Meater sono tutte misurate alla linea mediana del prosciutto (intorno al muscolo *gluteus medius*). i valori misurati sono poi trasformati da un'unità centrale in una stima della percentuale di carne magra.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 68,39920953 - (0,39050694 \times F) - (0,32611391 \times V4F) + (0,07864716 \times M) - (0,00762296 \times V4M)$$

dove:

$\hat{Y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa.

F = spessore del grasso a livello dello strato più sottile che ricopre il muscolo *gluteus medius* (in millimetri).

V4F = spessore medio del grasso dell'intero strato di lardo che ricopre le quattro vertebre lombari (denominate VaF, VbF, VcF, VdF) (in millimetri).

M = spessore della carne tra l'estremità craniale del muscolo *gluteus medius* e il canale vertebrale (in millimetri).

V4M = spessore medio della carne che ricopre le quattro vertebre lombari (denominate VaM, VbM, VcM, VdM) (in millimetri).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).»
